

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2654

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 7 ottobre 2025 (v. stampati Senato nn. 180, 1041)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ZANETTIN, SBROLLINI, ROSSO; MARTI**

---

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
l'8 ottobre 2025*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge è finalizzata a:

*a)* prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di prevenire l'insorgenza di disagi relazionali ed emotivi;

*b)* garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

*c)* favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

*d)* attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

## Art. 2.

*(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)*

1. Ai fini della presente legge, per «alunno o studente ad alto potenziale cognitivo» si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione, compreso l'alunno o lo studente con doppia o multipla eccezionalità.

2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nel-

l'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.

Art. 3.

*(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)*

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno nonché delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, tenuto anche conto di quanto previsto dalla raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

b) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al man-

cato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;

c) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;

d) prevedere criteri uniformi per l'adozione del piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legi-

slativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura di cui al comma 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *b)* e *c)*, del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, dall'attuazione della delega recata dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, sulla base delle prestazioni individuate dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera *b)*, e sulla base delle certificazioni attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui all'articolo 2.

## Art. 4.

*(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano di cui al comma 1 tengono conto delle eventuali certificazioni, attestanti la condizione di alto potenziale cognitivo di cui all'articolo 2, e attivano, previo consenso delle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i possibili casi di alunno o studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito un Comitato tecnico-scientifico con il compito di:

a) coordinare e monitorare l'attuazione del Piano di cui al comma 1, nonché redigere una relazione sulla sperimentazione al termine di ciascun anno del triennio;

b) individuare, nell'ambito delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, quelle volte al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 7.

5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da dieci componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito. Dei suddetti componenti tre sono designati dal medesimo Ministro dell'istruzione e del merito, incluso il presidente, tre sono designati dal Ministro della salute, due sono designati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e due sono designati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico-scientifico non dà diritto ad alcun compenso, rimborso di spese, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

6. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 5.

##### *(Formazione dei docenti)*

1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), sono finalizzate all'acquisizione di specifi-

che competenze per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Le predette attività di formazione dei docenti sono svolte al di fuori dell'orario di insegnamento e di servizio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 6.

*(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)*

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*), da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

#### Art. 7.

*(Relazione alle Camere)*

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del me-

rito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima, che tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a).

Art. 8.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0163960\*